

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2496)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

col **Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1963

Disciplina della iscrizione negli Albi professionali dei cittadini italiani
rimpatriati dall'estero o profughi

ONOREVOLI SENATORI. — 1) La legge 25 giugno 1940, n. 1066, integrata dal regio decreto 17 agosto 1941, n. 1269, contenente norme regolamentari e di esecuzione, consentì ai cittadini italiani — rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o di situazioni politiche straordinarie connesse agli eventi bellici — che fossero in possesso dei titoli di studio o professionali richiesti nei paesi di provenienza per l'esercizio legale di una professione, di ottenere l'iscrizione negli albi istituiti in Italia per le professioni corrispondenti.

Per coloro, invece, che avevano esercitato una professione per l'esercizio della quale nessun titolo professionale o di studio era richiesto nel paese di provenienza, la legge su citata stabilì che l'iscrizione fosse subordinata al giudizio favorevole di apposita Commissione, previa dimostrazione dell'effettivo e regolare esercizio di detta attività per un congruo periodo di tempo.

La cessazione dello stato di guerra e i conseguenti mutamenti intervenuti nella situazione politica di diversi Stati nonché le ripercussioni dei trattati di pace costrinsero — come è noto — numerosi cittadini italiani a rimpatriare e resero necessaria, negli anni successivi, l'adozione in loro favore di particolari provvidenze legislative, ma, pure essendo state disposte agevolazioni per l'iscrizione negli albi in favore dei professionisti forensi profughi dall'Africa italiana e dalla Tunisia nessuna modificazione venne apportata alla disciplina di carattere generale stabilita dalla legge n. 1066 del 1940.

A distanza di anni, peraltro, si manifestò l'esigenza di disciplinare con criteri di organicità l'assistenza ai profughi dall'estero, dalle ex Colonie e dai territori già soggetti alla sovranità dello Stato italiano, raccogliendo e coordinando le disposizioni precedentemente emanate in materia.

A ciò provvide la legge 4 marzo 1952, numero 137, sull'assistenza a favore dei profughi, con la quale è stata anche radicalmente modificata la disciplina dettata dalla citata legge n. 1066 del 1940 in ordine alla iscrizione

ne negli albi professionali dei rimpatriati dall'estero.

L'articolo 28 di detta legge — applicabile ai profughi in genere — dispone, infatti, che « i profughi che intendono riprendere... la stessa attività professionale già esplicata nei territori di provenienza hanno diritto di ottenere da parte dell'autorità competente la concessione... della iscrizione negli albi professionali anche in deroga alle vigenti disposizioni ». Stando, quindi, al tenore letterale della norma, i cittadini italiani, ai quali sia riconosciuta la qualifica di profugo, hanno diritto di ottenere la iscrizione negli albi in deroga anche alle disposizioni degli ordinamenti professionali che condizionano tale iscrizione al possesso di determinati titoli accademici ed al superamento di appositi esami di abilitazione professionale.

Pertanto, la legge su citata — andando oltre la disciplina di favore dettata dalla legge del 1940 — consente ai profughi di ottenere la iscrizione negli albi alla sola condizione di avere esplicato nel paese o territorio di provenienza un'attività corrispondente a quella che chiedono di esercitare in Italia.

2) La genericità della deroga prevista dall'articolo 28 della legge n. 137 del 1952, e la mancata precisazione della procedura e delle modalità relative all'iscrizione dei profughi negli albi professionali, hanno determinato incertezze circa la portata di detta deroga, circa la possibilità o meno di attuare la disciplina dell'articolo 28 coordinandola con le disposizioni della legge del 1940 e del relativo regolamento, e, infine, circa gli organi competenti a pronunciare sulle domande di iscrizione negli albi professionali fondate sul disposto di detto articolo. Conseguenza di tali incertezze interpretative sono i non pochi giudizi in corso davanti agli organi della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa e il pregiudizio che ne deriva agli ordini e Collegi professionali ed agli stessi profughi.

Ben più gravi sono, peraltro, le conseguenze che l'applicazione di detta disciplina comporta per gli interessi ed il prestigio delle

categorie professionali e per la generalità dei cittadini.

Venuto meno il sistema delineato dalla legge del 1940, e non essendo più richiesto alcun preventivo accertamento sulla competenza tecnica dei profughi che richiedono la iscrizione negli albi, attualmente detta iscrizione può essere ottenuta — come si è sopra accennato — anche da chi non sia in possesso di alcun titolo di studio o professionale ed abbia solo esercitato — anche di fatto — un'attività professionale nei paesi o territori di provenienza.

Attività, quindi, che nel paese in cui furono esplicate non avevano ufficiale riconoscimento e positiva rilevanza giuridica, costituiscono, ai sensi della citata legge, titolo valido per l'iscrizione negli albi professionali italiani. Inoltre, non essendo neppure richiesto il requisito di un esercizio professionale protratto nel tempo, anche una attività svolta in modo non continuativo o per un breve periodo è sufficiente a legittimare la richiesta d'iscrizione.

In forza della su accennata disciplina si apre, così, l'accesso agli albi delle professioni, ad esempio, di medico chirurgo, di ingegnere, di architetto o di chimico — per il cui esercizio l'ordinamento italiano non richiede solo il possesso della laurea ma esige anche il superamento di apposito esame di Stato — a persone in possesso di cognizioni puramente empiriche, con una potenziale minaccia per interessi di indubbia natura e rilevanza pubblica.

3) La disciplina stabilita dalla legge del 1952 rappresenta una deviazione tanto grave dai principi che informano la legislazione in materia di esercizio di attività professionali da far ritenere che con detta legge si sia inteso soltanto agevolare i profughi nella ripresa in Italia dell'attività svolta nei paesi o territori di provenienza, esonerandoli dall'osservanza di disposizioni regolamentari o procedurali, e non già conseguire i particolari e gravi effetti che la formulazione data all'articolo 28 necessariamente comporta.

Evidente è, quindi, la necessità di un'organica disciplina della materia che, oltre ad eli-

minare le incertezze interpretative e i gravi inconvenienti sopra accennati, valga a precisare, in modo definitivo, gli orientamenti legislativi al riguardo. A ciò, appunto, si è inteso provvedere con il presente disegno di legge.

4) Prima di illustrare le singole disposizioni contenute nel disegno di legge è opportuno accennare brevemente ai principi che informano la nuova disciplina della materia.

Si è, in primo luogo ritenuto che, nell'adottare provvidenze in favore dei profughi, relativamente all'iscrizione negli albi professionali, deve soprattutto tenersi presente la esigenza che professioni di grande importanza sociale non siano esercitate da chi è sprovvisto dei necessari requisiti di competenza tecnica.

Il rilievo, valido in via generale, assume valore determinante se si tiene presente che tra le accennate professioni rientrano anche quelle sanitarie, alle quali, come è noto, l'ordinamento giuridico riconosce rilevanza pubblicistica.

Il disegno di legge, pertanto, mentre concede ai profughi la possibilità di iscriversi negli albi, pur in difetto dei particolari titoli di studio e professionali richiesti dall'ordinamento italiano, condiziona tale iscrizione al preventivo e rigoroso accertamento circa il possesso da parte del richiedente di una adeguata competenza tecnica.

In tal modo mentre il profugo viene a godere di un trattamento più favorevole di quello riservato alla generalità dei cittadini — essendo esonerato dal dimostrare di avere compiuto lo specifico corso di studi e di avere superato l'esame di abilitazione professionale richiesti dai relativi ordinamenti — si ha garanzia, nell'interesse dei singoli e dello Stato, della sua capacità a svolgere l'attività professionale con sufficiente perizia.

5) Per quanto concerne le modalità relative all'accertamento del possesso da parte dei richiedenti l'iscrizione negli albi del requisito di una adeguata competenza tecnica, sono state prese in considerazione due soluzioni: deferire tale giudizio agli Ordini o

Collegi professionali competenti a provvedere sulle domande di iscrizione, ovvero demandarlo — secondo il sistema seguito dalla legge 25 giugno 1940, n. 1066 — ad una apposita Commissione a tal fine istituita presso il Ministero della Pubblica istruzione.

La seconda soluzione è apparsa preferibile: la Commissione, infatti, meglio degli Ordini e Collegi è in grado di assicurare la osservanza di uniformi criteri e di offrire garanzie di obiettivi giudizi.

6) In aderenza al principio del concreto accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'iscrizione negli albi si è ritenuto che debbano ottenere il preventivo giudizio della Commissione anche i profughi che siano in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti nel paese di provenienza per l'esercizio legale di una professione; ipotesi questa che, nel sistema della legge del 1940, dava diritto all'immediata iscrizione negli albi.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno distinguere tra professioni per l'esercizio delle quali la legislazione italiana richiede il possesso di una laurea (medico chirurgo, farmacista, veterinario, ingegnere, architetto, dottore commercialista, dottore agronomo, chimico, attuario) e professioni per le quali è, invece, richiesto soltanto il possesso di una licenza o diploma conseguito presso un Istituto di istruzione media superiore (geometra, perito industriale, perito agrario, ragioniere, infermiera professionale, ostetrica, assistente sanitaria, vigilatrice d'infanzia).

Per l'iscrizione negli albi della prima categoria di professioni, in ragione della loro maggiore importanza sociale e del più elevato grado di preparazione tecnica e culturale necessario per il loro esercizio, si è previsto che il richiedente debba sempre dimostrare il possesso dei titoli di studio e professionali prescritti, nel paese di provenienza, per il legale esercizio di esse. Conseguentemente l'iscrizione in detti albi non potrebbe essere ottenuta da coloro che abbiano esplicito una professione per il cui esercizio non era richiesto, nel paese di provenienza, alcuno degli accennati titoli.

Non si è ritenuto, invece, di stabilire analogo principio per la iscrizione negli albi della seconda categoria di professioni. È evidente, peraltro, che ove l'iscrizione negli albi di queste ultime professioni sia richiesta sulla base di un esercizio professionale di mero fatto, si imporrà alla Commissione un più rigoroso accertamento quanto alla competenza tecnica del richiedente.

7) La legge 4 marzo 1952, n. 137, ha riguardo ai cittadini italiani profughi o rimpatriati per motivi inerenti alla cessata guerra ovvero per effetto di situazioni o di avvenimenti politici determinatisi nei paesi o territori dai quali provengono in dipendenza di detta guerra.

Si è ritenuto opportuno dare alle disposizioni del disegno di legge una più ampia sfera di applicazione, al fine di estendere i benefici in esso previsti ai connazionali che siano stati costretti a rimpatriare dall'estero in conseguenza di avvenimenti politici straordinari anche se non dipendenti dalla cessata guerra.

In tal modo la disciplina dettata dal disegno di legge sarà applicabile nei confronti sia dei connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri — a favore dei quali la legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ha esteso tutte le provvidenze spettanti ai profughi e, quindi, anche quella disposta dall'articolo 28 della su citata legge n. 137 del 1952 relativamente alla iscrizione negli albi professionali — sia dei connazionali provenienti da altri paesi (Congo, Angola, Cuba, Algeria ecc.) costretti a far ritorno in patria per situazioni politiche straordinarie determinatesi in quei paesi.

8) Secondo la disciplina accolta dalla legge del 1952, i profughi — una volta ottenuto il riconoscimento di tale loro qualità nei previsti termini perentori — possono richiedere l'iscrizione negli albi professionali senza alcuna limitazione di tempo ed anche, quindi, a distanza di molti anni dal rimpatrio.

A giustificazione di tale disciplina potrebbe osservarsi che l'esigenza di iscriversi negli albi professionali può presentarsi anche dopo molto tempo dal rimpatrio e che la fissazione di termini entro i quali tale iscrizione deve essere richiesta verrebbe ad imporre ai profughi di esercitare tale facoltà pure in difetto di un attuale interesse.

È, però, da rilevare in contrario che se la ragione giustificatrice della provvidenza in esame è quella di consentire ai profughi la continuazione dell'attività professionale esplicata nel paese o territorio di provenienza sembra conseguente a tale premessa che detta provvidenza si applichi solo in favore di chi dimostri, con la tempestiva richiesta di iscrizione nell'albo, di avere effettivo interesse ad avvalersene.

In considerazione di ciò e, soprattutto, dell'esigenza di limitare nel tempo l'applicazione di una disciplina che ha indubbio carattere eccezionale, si è ritenuto opportuno prevedere che le richieste di iscrizione negli albi professionali da parte dei profughi debbano aver luogo entro un adeguato ma perentorio termine, deconrente, per coloro che sono già rimpatriati, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, per i rimpatriati in epoca successiva, dalla data del loro rimpatrio.

9) Illustrati i criteri d'ordine generale ai quali si informa il disegno di legge è da rilevare che la formulazione delle singole disposizioni è stata fatta tenendo presenti quelle corrispondenti contenute nella legge 25 giugno 1940, n. 1066, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 17 agosto 1941, n. 1269.

Si è, peraltro, ravvisato opportuno comprendere nel disegno di legge tutte le disposizioni riguardanti l'iscrizione dei profughi negli albi professionali, comprese, quindi, quelle di carattere puramente regolamentare.

Per quanto riguarda la disciplina delle Commissioni, alle quali è demandato giudicare sulla competenza tecnica dei profughi richiedenti la iscrizione negli albi, ed in particolare, poi, le norme procedurali, si sono riprodotte, con lievi modifiche, le disposi-

zioni contenute nel su citato regio decreto n. 1269 del 1941.

È sembrato, infatti, opportuno confermare una disciplina che nella sua decennale applicazione non ha dato luogo a incertezze interpretative o a pratici inconvenienti.

10) Nell'articolo 1 sono indicate le categorie di profughi che possono conseguire l'iscrizione negli albi professionali, seguendo, in linea di massima, i criteri fissati negli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Per i connazionali profughi dalla Somalia si è stabilita la particolare condizione del rimpatrio entro il 31 marzo del 1950, in quanto a decorrere da tale data — come è noto — ha avuto inizio su quel territorio l'Amministrazione fiduciaria italiana e, pertanto, i rimpatriati in epoca successiva non potrebbero essere considerati come profughi.

È opportuno precisare che tra le categorie di profughi ammessi a conseguire l'iscrizione negli albi professionali non sono stati previsti i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessato l'esercizio della sovranità dello Stato italiano ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, pur essendo tali categorie espressamente contemplate nell'articolo 1 della citata legge n. 137 del 1952.

La ragione di tale esclusione risulta evidente considerando che detti profughi esercitavano la loro attività in località nelle quali vigeva la legislazione italiana, sicchè o l'esercizio di tale attività è stato conforme alla legge, cioè con il possesso dei titoli di studio e di ogni altro prescritto requisito, ed in tal caso spetta loro l'iscrizione negli albi secondo la disciplina generale e nessuno interesse hanno ad avvalersi di norme deroganti a detta disciplina, ovvero hanno esercitato tale attività in contrasto alle norme della legislazione italiana, e, in questa seconda ipotesi, è evidente che non può essere preso in considerazione, ai fini dell'iscrizione nell'albo, un esercizio professionale costituente illecito penalmente perseguibile.

11) L'articolo 2 contiene la disciplina relativa ai requisiti che i profughi devono possedere per essere iscritti negli albi professionali ed alla procedura da seguire per ottenere l'iscrizione.

A norma dell'articolo in esame i profughi che aspirino all'esercizio in Italia della professione esplicita nei paesi di provenienza devono dimostrare:

a) di essere in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti nel paese di provenienza per l'esercizio legale di detta professione;

b) di averla effettivamente e regolarmente esercitata per almeno un anno;

c) di avere ottenuto dalla Commissione prevista nel successivo articolo 5 un giudizio favorevole circa il possesso della competenza tecnica necessaria per l'esercizio della professione che intendono esplicare in Italia.

Al riguardo è opportuno precisare che nelle ex Colonie, per particolari situazioni ed esigenze locali, si è verificato — con il consenso delle competenti Autorità — l'esercizio di attività professionale da parte di connazionali sprovvisti dei particolari requisiti richiesti dalle norme dell'ordinamento italiano. Nè tale esercizio può ritenersi un'attività svolta *contra legem* in quanto — come è noto — le leggi dello Stato colonizzatore non espressamente riferite anche alle colonie sono da considerarsi dettate per la sola madre patria, e, mentre consta che vennero estese alle ex Colonie le norme contenute nei diversi codici ed in alcune leggi di carattere generale e di particolare importanza (articolo 43 decreto legge 3 dicembre 1934, n. 2012, Ordinamento organico per l'amministrazione della Libia; articoli 53 e 54 regio decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, Ordinamento e amministrazione dell'Africa orientale italiana) non risulta, invece, che siano state espressamente estese le disposizioni riguardanti lo esercizio delle libere professioni.

È, poi, appena il caso di rilevare che l'espressione: « titoli di studio e professionali » va intesa nel senso che il profugo è te-

nuto a dimostrare il possesso dei titoli professionali, oltre di quelli di studio, nel solo caso che la legislazione del paese di provenienza richieda per il legale esercizio della professione anche il possesso di una speciale abilitazione.

È opportuno piuttosto precisare che il profugo in possesso dei requisiti indicati nell'articolo in esame può ottenere l'iscrizione anche negli albi delle professioni per l'esercizio delle quali è richiesto in Italia il conseguimento di una laurea, quali, ad esempio, le professioni di medico-chirurgo o di ingegnere.

Tale rilievo serve a chiarire l'importanza che assume il giudizio della Commissione: ovviamente questa non limiterà il proprio esame ad un formale riscontro del possesso dei titoli di studio e professionali e dell'esercizio dell'attività per la durata richiesta, ma opererà, sulla base di tali elementi, un concreto giudizio sulla regolarità dell'esercizio professionale, cioè su quella che può considerarsi, nell'interesse pubblico, la normale capacità tecnica del professionista.

12) Quanto al procedimento da seguire per ottenere l'iscrizione nell'albo, il profugo dovrà, a norma dell'articolo in esame e del successivo articolo 8, fare istanza alla Commissione, allegando il certificato relativo alla sua qualità di profugo ed inoltre l'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri comprovante i titoli richiesti nel paese di provenienza per il legale esercizio della professione, il possesso o meno di essi da parte del richiedente e l'effettivo esercizio di detta professione con le modalità e per il tempo richiesti.

Ottenuto il giudizio favorevole della Commissione, il profugo dovrà presentare domanda di iscrizione nell'albo professionale all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione risiede, corredandola del certificato comprovante il favorevole giudizio dell'accennata Commissione e dei documenti attestanti il possesso degli ulteriori requisiti (capacità giuridica, moralità, eccetera) richiesti dal relativo ordinamento professionale.

Il procedimento su delineato — analogo a quello previsto per l'iscrizione in via normale negli albi professionali — richiede al profugo le attività e gli oneri documentali strettamente necessari, nè detto procedimento riuscirebbe più funzionale e si esaurirebbe in minor tempo se si disponesse che la documentazione occorrente per il giudizio della Commissione debba essere acquisita d'ufficio anzichè, come previsto, prodotta ad iniziativa dell'interessato.

13) L'articolo 3 disciplina l'iscrizione dei profughi negli albi professionali in casi diversi da quelli considerati nell'articolo 2.

L'articolo in esame prevede, infatti, che i profughi dall'estero che non possiedono i requisiti indicati nell'articolo 2 possano ottenere l'iscrizione solo negli albi delle professioni per l'esercizio delle quali non è richiesto in Italia il conseguimento di una laurea presso una Università od Istituto superiore. Tale iscrizione, peraltro, può essere ottenuta purchè il profugo abbia regolarmente esercitato di fatto nel paese di provenienza, prima del rimpatrio e per almeno un anno, una attività professionale per il cui esercizio non erano richiesti in detto paese determinati titoli di studio o professionali ovvero abbia esercitato una professione il cui oggetto non corrisponda esattamente con quello di alcuna delle professioni disciplinate dall'ordinamento italiano.

La stessa disciplina è applicabile — a norma dell'articolo in esame — ai profughi dalle ex Colonie e dall'Etiopia.

Il procedimento da seguire per l'iscrizione negli albi professionali nei casi previsti dall'articolo in esame non richiede alcun cenno esplicativo, essendo analogo a quello adottato relativamente alle iscrizioni a norma dell'articolo 2 sopra esaminato.

14) Nell'articolo 4 sono contenute disposizioni particolari per l'iscrizione dei profughi nell'albo dei giornalisti.

È noto, infatti, che l'ordinamento italiano, data la speciale natura dell'attività giornalistica, non richiede per l'esercizio della pro-

fessione particolari titoli di studio o il superamento di appositi esami di abilitazione e pone come condizione per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti l'aver esercitato, in modo esclusivo, la professione per un determinato periodo di tempo.

A tali principii si adegua la norma in esame, stabilendo che il profugo, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, deve dimostrare di aver esercitato, per almeno un anno e in modo esclusivo e retribuito, la professione di giornalista nel paese o territorio di provenienza.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 disciplinano le Commissioni competenti ad accertare il possesso da parte dei profughi dei requisiti di competenza tecnica, regolandone la composizione, la struttura, e tutte le modalità inerenti alla loro attività.

Si è ritenuto opportuno dichiarare espressamente che la Commissione giudica con provvedimento definitivo (articolo 5, comma secondo) anche se la definitività di detto provvedimento non potrebbe essere posta in dubbio trattandosi di atto emanato da un organo collegiale.

In aderenza al sistema accolto dal regio decreto 17 agosto 1941, numero 1269, contenente norme di esecuzione della legge 25 giugno 1940, n. 1066, si è prevista la suddivisione della Commissione in più sottocommissioni per ciascuna professione o gruppo di professioni affini.

Tale suddivisione è di evidente utilità, e d'altro canto, essendo le diverse sottocommissioni presiedute dalla stessa persona — il presidente della Commissione plenaria — resta esclusa la possibilità che i giudizi delle singole sottocommissioni su questioni di principio o procedurali siano ispirati a criteri difformi o contrastanti.

15) Le disposizioni contenute nell'articolo 9 hanno riguardo ai termini entro i quali devono essere presentate le domande di iscrizione negli albi professionali da parte dei profughi.

Nell'articolo 10 si è riprodotta la norma contenuta nell'articolo 6 della legge 25 giu-

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gno 1940, n. 1066, con la quale si dichiaravano inapplicabili alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio le disposizioni contenute in detta legge.

L'opportunità di confermare tale esclusione appare evidente se si considerano la particolare natura e disciplina della professione notarile e le funzioni di necessari collaboratori della giustizia proprie dei professionisti forensi.

L'articolo 11 prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1940, n. 1066, nel regio decreto 17 agosto

1941, n. 1269, e nell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Al riguardo si osserva che — come risulta dal testo dell'articolo in esame — l'abrogazione opera limitatamente alle disposizioni relative all'iscrizione dei profughi « in albi professionali », restando salve le norme contenute nella legge n. 1066 del 1940 per l'iscrizione in « registri » e la particolare disciplina prevista dall'articolo 5 di detta legge per i cittadini italiani che abbiano conseguito — a norma della legislazione dello Stato di provenienza — gradi e abilitazioni nella marina mercantile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'iscrizione negli albi professionali, nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge, può essere conseguita dai cittadini italiani che appartengano alle seguenti categorie:

1. — Profughi dall'estero in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici verificatisi nei Paesi di provenienza che siano rimpatriati ovvero rimpatrieranno senza poter far ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da fatti bellici o politici;

2. — Profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, già residenti nei detti territori prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, non abbiano avuto la possibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;

d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrio in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Art. 2.

I cittadini italiani indicati nel precedente articolo i quali sono in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti nel paese di provenienza per l'esercizio legale di una pro-

fessione e dimostrino di averla effettivamente e regolarmente esercitata per almeno un anno possono essere iscritti negli albi delle corrispondenti professioni in Italia.

A tale fine gli interessati devono presentare domanda all'Ordine o al Collegio nel cui albo intendono essere iscritti, corredandola di attestazione del Ministero degli affari esteri quanto al possesso dei requisiti indicati nel precedente comma e di certificato comprovante il giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo 5.

L'Ordine o Collegio, previo accertamento del possesso da parte del richiedente degli ulteriori requisiti stabiliti dall'ordinamento professionale, provvede all'iscrizione nel termine di giorni trenta dalla richiesta.

Art. 3.

Limitatamente agli albi delle professioni per il cui esercizio non è richiesta in Italia una laurea presso una Università od Istituto superiore, l'iscrizione può essere conseguita, anche senza il possesso dei requisiti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, dai cittadini italiani contemplati nell'articolo 1, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. — Abbiamo regolarmente esercitato di fatto nel paese estero o territorio di provenienza, prima del rimpatrio e per almeno un anno, un'attività professionale per il cui esercizio non fosse richiesto, in detti paesi o territori, il possesso di particolari titoli professionali o di studio;

2. — Abbiamo esercitato nel paese estero o territorio di provenienza un'attività professionale il cui oggetto non corrisponda esattamente con quello di alcuna delle professioni disciplinate dall'ordinamento italiano.

Gli interessati devono presentare domanda al Collegio nel cui albo intendono essere iscritti, corredandola di certificato comprovante il giudizio favorevole della Commissione prevista dall'articolo 5 e di attestazione

del Ministero degli affari esteri quanto al possesso dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il Collegio provvede all'iscrizione a norma dell'articolo 2, comma terzo.

Art. 4.

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti in base alla presente legge, gli interessati debbono dimostrare di avere esercitato tale professione in modo esclusivo e retribuito per almeno un anno.

Coloro che non abbiano raggiunto tale periodo di esercizio professionale potranno essere iscritti nell'elenco dei praticanti fino al compimento del periodo di un anno, computandosi l'attività effettivamente svolta nel paese o territorio di provenienza.

Art. 5.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita una Commissione per accertare se i richiedenti l'iscrizione negli albi professionali a norma dei precedenti articoli della presente legge siano in possesso dei requisiti di competenza tecnica necessari per l'esercizio dell'attività professionale.

La Commissione giudica con provvedimento definitivo e, in caso di giudizio favorevole, rilascia certificato attestante la propria decisione, determinando in quale albo professionale l'interessato può conseguire l'iscrizione.

Art. 6.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la sanità ed è divisa in Sottocommissioni per ciascuna professione o gruppo di professioni affini.

La Commissione plenaria è presieduta da un magistrato con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Cassazione.

Ogni Sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore ordinario o libero docente delle Università o Istituti superiori e da un libero professionista designato dal rispettivo Consiglio nazionale e, per le professioni sanitarie, dalle rispettive Federazioni nazionali degli Ordini o Collegi.

Sono chiamati a far parte della Commissione un presidente e componenti supplenti aventi gli stessi requisiti stabiliti per quelli effettivi.

Le funzioni di segretario sono svolte presso la Commissione e le singole Sottocommissioni da uno dei componenti scelto dal presidente.

Art. 7.

Spetta alla Commissione di stabilire i criteri di massima cui le singole Sottocommissioni dovranno attenersi nell'espletamento del loro lavoro.

Il presidente della Commissione ripartisce il lavoro tra le varie Sottocommissioni ed ha facoltà di disporre che un affare sia esaminato da due o più Sottocommissioni riunite ovvero dalla Commissione plenaria.

Le date di convocazione della Commissione, delle Sottocommissioni e delle Sottocommissioni riunite, vengono fissate dal presidente.

Le adunanze della Commissione plenaria e delle Sottocommissioni riunite sono valide quando, oltre al presidente, sia presente almeno uno degli altri componenti di ciascuna delle singole Sottocommissioni e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza; a parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni delle Sottocommissioni sono prese con la presenza di tutti e tre i componenti e a maggioranza.

I provvedimenti della Commissione plenaria e delle Sottocommissioni sono comunicati agli interessati a cura del presidente.

Art. 8.

Coloro che intendono ottenere il giudizio della Commissione prevista dagli articoli

precedenti devono presentare domanda redatta in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve contenere l'indicazione della residenza del richiedente e deve essere corredata, per il profugo di guerra, da un attestato comprovante tale sua condizione rilasciato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 e, per tutti gli altri rimpatriati dall'estero, da un attestato rilasciato dalle autorità consolari o dal Ministero degli affari esteri, comprovante le circostanze del rimpatrio.

Alla domanda gli interessati sono tenuti ad allegare la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dalla presente legge e gli atti e documenti attestanti l'esercizio dell'attività professionale.

Gli atti e documenti da allegare alla domanda sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 9.

Le domande previste dall'articolo precedente devono essere presentate, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Per coloro che rimpatrieranno successivamente a tale data il termine su indicato decorre dal giorno del rimpatrio.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1940, n. 1066, nel regio decreto 17 agosto 1941, n. 1269, e nell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, limitatamente all'iscrizione dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero o profughi negli albi professionali.

Art. 12.

Alla spesa preventivata in 5 milioni annui, derivante dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 5 della presente legge, si provvederà a carico del capitolo n. 143 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63, relativo « alle indennità alle Commissioni degli esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni » e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.